

	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 Denominazione	
	E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter codice civile, una Società Consortile mista pubblico-privata a Responsabilità Limitata sotto la denominazione "G.A.L Eli-	
	mos Società consortile a responsabilità limitata ", più	
	brevemente indicata come "G.A.L Elimos soc. cons. a r.l.".	
	Art. 2 Sede	
	La società ha sede a Calatafimi- Segesta .	
	Nelle forme di legge, possono essere istituite e soppres-	
	se altrove, ed anche all'estero, sedi secondarie, filia-	
	li, agenzie, rappresentanze ed uffici.	
	Art. 3 Durata	
	La durata della società è fissata fino al giorno	
	31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà	
	essere prorogata o anticipatamente sciolta nelle forme di	
	legge.	
	OGGETTO SOCIALE - SOCI	
	Art. 4 Oggetto Sociale	
	La società ha scopo consortile, e non di lucro, e non può	
	distribuire gli eventuali utili ai soci. Essa realizza	
	l'organizzazione comune istituita, in conformità al detta-	
	to dell'articolo 2602 codice civile, dai soci consorziati	
	1	

per l'esecuzione dello scopo di cui in seguito.

La società promuove l'avvio di nuove iniziative economiche per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra Enti locali e imprenditorialità privata e potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere.

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli Enti Locali, dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal G.A.L. **Elimos**, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Nel quadro delle finalità sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali la società è chiamata ad intervenire:

- "Concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi".

- "Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale".

- "Promozione dello sviluppo dell'**agriturismo** e dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole per il mantenimento dell'occupazione agricola esistente in aree rurali-**urbanizzate** e **urbanizzate**".

	- "Sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi di sviluppo e alle proprie capacità di iniziativa".	
	- "Creazione e divulgazione di attività culturali in ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica".	
	- "Messa a disposizione di servizi adeguati alla scarsa densità di popolazione".	
	- "Rafforzamento dei partenariati e delle reti locali".	
	- "Sviluppo della conoscenza, del grado di innovazione tecnologica e promozione della cooperazione fra territori per mobilitare il potenziale di sviluppo endogeno ".	
	" Recepimento a livello locale della nuova politica agraria comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili".	
	- "Applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale".	
	- "Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali".	
	- "Sostegno all'inserimento della donna nel mondo del lavoro".	
	Nell'ambito delle tematiche innovative di cui sopra, la società potrà svolgere la propria azione di promozione dello sviluppo in tutti i settori della realtà locale, quali (a titolo meramente esemplificativo): il turismo rurale; la piccola imprenditoria e l'artigianato; offerta di servizi in loco	

	idonee a promuovere il settore agricolo con particolare at-	
	tenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presi-	
	dio del territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contem-	
	po la qualità dei prodotti destinati all'alimentazione;	
	6. l'incentivazione del turismo rurale, tramite la valoriz-	
	zazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse	
	storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di	
	marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroali-	
	mentari e artigianali caratteristici del territorio;	
	7. lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali	
	dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e	
	know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una	
	rete europea di sviluppo rurale (rete Leader);	
	8. il monitoraggio delle opportunità di finanziamento per	
	progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello co-	
	munitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie al-	
	l'interno dei diversi soggetti consorziati. Organizzazione	
	di incontri di informazione/formazione sulle opportunità se-	
	lezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati	
	e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'u-	
	tilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari	
	livelli;	
	9. l'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori	
	locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o	
	nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istrutto-	

segreteria organizzativa, organizzazione di **study tour**;

- seminari e convegni: ideazione, progettazione e coordinamento scientifico, **work-shop**.

La tipologia delle azioni formative, che **verteranno precipuamente** ma non esclusivamente su tematiche legate allo sviluppo rurale, poste in essere dalla società consortile devono rispondere alla domanda diversificata del fabbisogno dei destinatari.

Si prevede a titolo esemplificativo l'attivazione delle seguenti linee formative:

- formazione iniziale o di base rivolta alla fascia di utenza dell'obbligo formativo con percorsi adeguati costruiti in sinergia con le imprese presenti sul territorio per realizzare occasioni di stage, di tirocinio, di apprendistato e con i soggetti deputati alla istruzione pubblica e privata per la realizzazione di percorsi integrati;

- formazione superiore rivolta agli utenti in possesso di titoli scolastici di livello di maturità o equivalente che **domandano** un supporto formativo finalizzato al lavoro;

- formazione continua rivolta ad occupati, minacciati di disoccupazione, lavoratori in mobilità al fine di rispondere all'esigenza di manutenzione ed incremento della professionalità per il mantenimento del posto di lavoro o la **ricollocazione**;

- formazione permanente rivolta a utenti che, indipenden-

	temente dalla propria condizione occupazionale, esprimono	
	una domanda formativa;	
	- formazione aziendale rivolta alle aziende ed ai loro di-	
	pendenti con la finalità di migliorare le organizzazioni, le	
	performance aziendali ed il trasferimento di know how da ter-	
	ritori, comparti, aziende o contesti sociali forti a quelli	
	deboli.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà	
	usufruire di contributi dell'unione europea, statali, regio-	
	nali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed i-	
	stituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione al-	
	cuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le age-	
	volazioni previste dalla legge e inoltre, potrà porre in es-	
	sere tutte le operazioni e le attività economiche, finanzia-	
	rie, mobiliari, immobiliari, tecnico - scientifiche e promo-	
	zionali che si rendessero necessarie o semplicemente utili	
	al suddetto fine.	
	La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà	
	realizzare la propria attività sia in forma diretta, con au-	
	tonome strutture operative, sia attraverso le strutture orga-	
	nizzative dei soci consorziati, sia attraverso specifiche	
	convenzioni con professionisti, società specializzate ed i-	
	stituti di credito, enti ed associazioni. Potrà anche parte-	
	ecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o	
	connesso al proprio.	

Art. 5 Soci

Possono aderire alla società consortile soci sia di parte pubblica che di parte privata, ed in particolare: Enti pubblici territoriali, Enti pubblici, Università, Istituti di ricerca e formazione, istituti bancari e finanziari, Fondazioni, Associazioni di categoria, Associazioni sindacali, Organizzazioni professionali, Associazioni a carattere culturale, **ambientalistico** e sociale, altri organismi associativi aventi o meno carattere economico - imprenditoriale, le imprese singole e le loro associazioni e/o consorzi, e tutti gli altri operatori economici e/o del terzo settore attori dello sviluppo rurale del territorio.

La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTO

Art. 6 Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in euro **80.000,00** (ottantamila virgola/00) e potrà essere aumentato con l'osservanza

delle norme di legge e del presente statuto; esso è diviso in numero **400** (quattrocento) quote dell'importo di euro duecento ciascuna.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' articolo 2441 del Codice Civile.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire

	il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.	
	La polizza o la fideiussione, previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi, possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.	
	Art. 7 Quote di partecipazione	
	Le quote di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci di parte pubblica e dei soci di parte privata devono essere coerenti alle disposizioni emesse dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Siciliana in materia di svolgimento dell'attività dei Gruppi di Azione Locale.	
	In ogni caso nessun socio di parte privata potrà detenere una partecipazione superiore all'otto per cento del capitale sociale.	
	Art. 8 Ingresso di nuovi soci - trasferimento di quote - recesso	
	L'ingresso di nuovi soci, sia esso a seguito di acquisizione di quote ovvero di incremento della compagine sociale, sarà subordinato alla presentazione della domanda scritta di ammissione, con allegati i documenti seguenti:	

- dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regola-

menti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere;

- deliberazione di adesione assunta dall'organo sociale competente ai sensi di legge.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione, che si esprimerà avuto riguardo alla capacità

del candidato socio a perseguire le finalità della società,

nonché in merito al rispetto della composizione del capitale sociale prevista dal superiore articolo 7.

Qualora, per effetto della decisione assunta, si debba procedere ad un aumento del Capitale Sociale, si dovrà procedere alla convocazione di Assemblea Straordinaria che delibera in tal senso, stabilendo le modalità di esercizio del diritto di opzione.

Tenuto conto dell'oggetto sociale, le quote della società non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia, salvo deliberazione contraria ed unanime dell'Assemblea.

In caso di trasferimento delle quote a terzi, il socio cedente dovrà offrirle preliminarmente in prelazione agli altri

soci, in proporzione alle quote da questi ultimi possedute,

nel rispetto delle proporzioni fissate al precedente articolo 7 ed alle stesse condizioni offerte dal candidato, che a-

	vesse riscosso il richiesto gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Gli altri soci devono esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla data di comunicazione per raccomandata r.r. da parte del socio che ha intenzione di alienare la propria quota.	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.	
	Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della	

sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale competente ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 9 Materie riservate

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 10 Competenze

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi

	i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.	
	Art. 11 Regole di funzionamento. Quorum Costitutivi	
	L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:	
	a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;	
	b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo	

stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica,

al recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di

impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'as-

semblea può essere convocata dall'organo di controllo, oppu-

re da uno qualsiasi dei soci. Nell'avviso di convocazione

può già essere fissato il giorno per una seconda convocazio-

ne, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assem-

blea in prima convocazione;

c) in ogni caso, l'assemblea si intende regolarmente costi-

tuita quando è presente e/o rappresentato l'intero capitale

sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati infor-

mati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti

dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro

socio mediante delega scritta, che dovrà essere conservata

dalla società; non si può essere portatori di più di una de-

lega;

il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-

stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-

senti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i ri-

sultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti de-

ve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal

presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza

	dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano	
	la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;	
	g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che	
	ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presi-	
	dente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente	
	lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio	
	da lui scelto.	
	Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma as-	
	sembleare, l'Assemblea, tenuta in prima convocazione, risul-	
	ta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	Nel caso in cui l'Assemblea è tenuta in seconda convocazio-	
	ne, la stessa risulta regolarmente costituita con la presen-	
	za di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capi-	
	tale sociale.	
	Art. 12 Decisioni dei soci	
	Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano più della metà del capitale socia-	
	le e possono essere adottate con deliberazione assembleare,	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto dai soci.	
	Le decisioni dei soci, nel caso di delibera assunta con il	
	metodo assembleare in seconda convocazione, si intendono ap-	
	provate con il voto favorevole dei soci che rappresentano al-	
	meno un terzo del Capitale Sociale.	

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 13 Consultazione scritta

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni, entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che

	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta in-	
	viata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta e-	
	lettronica, e devono essere conservate dalla società.	
	Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono ri-	
	sultare da apposito verbale, redatto a cura dell'organo ammi-	
	nistrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.	
	AMMINISTRAZIONE - POTERI - RAPPRESENTANZA	
	Art. 14 Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un minimo di sette ad un massimo di undici mem-	
	bri, anche non soci.	
	I soci con propria decisione stabiliscono ad ogni elezione	
	il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispet-	
	tare il requisito richiesto dal P.S.R. 2007-2013 della Regio-	
	ne Sicilia e da ogni altra norma, o comunque direttiva, di-	
	sciplinante, in materia, l'attività dei Gruppi di Azione Lo-	
	cale emessa dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano o dal-	
	la Regione Siciliana.	
	La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione viene	
	effettuata con decisione dei soci, fatta eccezione per i pri-	
	mi amministratori, che vengono nominati nell'atto costituti-	
	vo.	
	Al fine di consentire il rispetto della composizione di cui	

al primo periodo del presente articolo, i soci si doteranno

di apposito regolamento disciplinante le modalità di voto

per la nomina degli Amministratori.

Il C.d.A. nomina il Presidente ed il Vice Presidente, che so-

stituisce il Presidente, in tutte le sue funzioni, nei casi

di assenza o di impedimento.

I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre eserci-

zi, e possono essere rieletti.

Qualora, nel corso del triennio, vengano a mancare uno o più

Amministratori, si provvede a norma di legge.

All'organo di Amministrazione può essere attribuito un com-

penso oltre la rifusione delle spese secondo quanto stabili-

to dall'Assemblea.

Art. 15 Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme re-

golanti l'attività dei Gruppi di azione locale, può nomina-

re, tra i suoi membri, uno o più amministratori delegati,

fissandone le attribuzioni, entro i limiti previsti dalla

legge, ed i relativi compensi. Anche il Presidente ed il Vi-

ce Presidente possono rivestire la carica di Consigliere de-

legato.

Art. 16 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più am-

pio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della

Società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli so-

	no riconosciuti i poteri, necessari al raggiungimento dei fi-	
	ni sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto	
	riservate all'Assemblea dei soci.	
	A soli fini esemplificativi e non esaustivi, il Consiglio	
	potrà pertanto: transigere e compromettere in arbitrati ami-	
	chevoli; acquistare, vendere e permutare mobili, immobili e	
	diritti; consentire iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni	
	e rinunciare ad ipoteche legali; partecipare a gare di appal-	
	to e compiere qualsiasi operazione presso qualsiasi ufficio	
	pubblico o privato; porre in essere qualsivoglia tipologia	
	di operazioni bancarie, finanziarie e mobiliari; deliberare	
	la partecipazione in società, consorzi, associazioni, Asso-	
	ciazioni temporanee tra imprese, Associazioni temporanee di	
	scopo ed altri organismi associativi aventi o meno rilevanza	
	economica; richiedere contributi a fondo perduto ed a tasso	
	agevolato; richiedere licenze amministrative, autorizzazioni	
	e concessioni governative, regionali, provinciali, comunali,	
	camerali, previdenziali; stipulare contratti di qualsiasi	
	genere; nominare il Direttore Generale; procedere ad assun-	
	zioni di personale; richiedere consulenze; approvare i bandi	
	inerenti l'attuazione del P.S.L. e vigilare sulla correttez-	
	za del procedure di evidenza pubblica; istituire e nominare	
	apposite commissioni per l'esame, la istruttoria e la valuta-	
	zione dei progetti e degli interventi presentati alla So-	
	cietà per ottenerne l'ammissione a finanziamento nell'ambito	

del Programma Leader; approvare le graduatorie redatte a seguito dell'attività istruttoria e di valutazione; assicurare il pieno ed effettivo coinvolgimento di tutti i Partners del "G.A.L. **Elimos**" almeno attraverso la realizzazione di consultazioni aventi periodicità non superiore a semestrale; adottare ogni altra deliberazione finalizzata all'attuazione del P.S.L. o comunque connessa alla realizzazione delle finalità di cui al Programma Leader non riservate all'Assemblea; adottare qualsiasi altra deliberazione sulle materie ad esso demandate dalla Legge e/o dall'Assemblea.

Art. 17 Decisioni del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti, o dal Collegio Sindacale, oltre che nei casi stabiliti dalla Legge.

La convocazione deve essere fatta con invito scritto, anche a mezzo fax, o posta elettronica, da inoltrarsi almeno quarantotto (48) ore prima della riunione. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche non convocate come sopra, qualora vi siano presenti tutti gli amministratori in carica e vi assistano tutti i Sindaci effettivi.

Il C.d.A. delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e con voto a maggioranza semplice.

	Le deliberazioni del C.d.A. sono inserite in appositi regi-	
	stri dei verbali e sono autenticate con la firma del Presi-	
	dente e del Segretario.	
	Il Presidente può chiamare a svolgere le funzioni di Segreta-	
	rio anche persone diverse dai componenti il C.d.A.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere	
	adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli ammini-	
	stratori; in tal caso, uno degli amministratori comunica a	
	tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando	
	un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascu-	
	no deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale con-	
	senso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine	
	fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono	
	risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione	
	e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire	
	con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenien-	
	za e di avere riscontro della ricezione (anche mediante di-	
	chiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compre-	
	si il telefax e la posta elettronica, e devono essere conser-	
	vate dalla società;	
	Art. 18 Rappresentanza e firma sociale	
	La firma sociale e la rappresentanza della Società nei con-	
	fronti di terzi e in ogni grado di giudizio, con la facoltà	
	di nominare avvocati, procuratori alle liti, arbitri e peri-	

ti spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente o, ancora, all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri conferitigli.

BILANCIO - UTILI D'ESERCIZIO - CONTRIBUTI

Art. 19 Esercizio sociale - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 20 Utili d'esercizio

Gli utili netti, dopo la copertura di eventuali perdite pregresse e dopo l'accantonamento di una somma, corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati in un apposito fondo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della Legge 21 maggio 1981 numero 240, salvo compatibili diverse decisioni dei soci.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla di-

istribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.

Art. 21 Contributi dei Soci e da parte di terzi.

Ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con deliberazione dell'Assemblea, in ragione di un budget annualmente predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con **contribuzioni** una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della Società.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 Collegio Sindacale

Qualora obbligatorio ai sensi della vigente normativa, ovvero i soci ritengano di doverne comunque procedere alla nomina, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra coloro in possesso dei requisiti di legge e nominati con decisioni dei soci, nel rispetto delle norme regolanti l'attività dei Gruppi di Azione Locale.

Al collegio Sindacale compete anche il controllo contabile.

Ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso secondo quanto previsto dalle tariffe minime professionali di riferimento.

SCIoglimento

Art. 23 Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge.

LIQUIDAZIONE

Art. 24 - Liquidazione

Addivenendosi, in qualsiasi tempo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. Eventuali residui di liquidazione, superiori al capitale sociale versato, saranno devoluti secondo le vigenti norme, restando comunque esclusa la loro distribuzione ai soci.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi in materia societaria, a tutte le altre leggi di settore, nonché alle norme regolanti l'attività dei Gruppi di Azione Locale.

Calatafimi Segesta, 14 Maggio 2024

LIBORIO FURCO